

**Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - impugnazioni – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.15873 del 25/06/2013**

Codice deontologico forense - Natura non normativa - Conseguenze - Rilevanza, in sede giurisdizionale, della sua violazione soltanto "sub specie" dei vizi incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge - Sussistenza - Ragioni.

Il codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa, con la conseguenza che la violazione di detto codice rileva in sede giurisdizionale solo quando si colleghi all'incompetenza, all'eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali l'art. 56, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per censurare unicamente un uso del potere disciplinare da parte degli ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.15873 del 25/06/2013